Titolo esecutivo europeo

Austria

1. Procedure per la rettifica o la revoca (articolo 10, paragrafo 2)

La versione originale in lingua de di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.
Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti: en fr.

tedesco inglese francese

- Nel caso di sentenze e di transazioni dinanzi a un giudice, nonché di accordi in materia di obbligazioni alimentari di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettera b): la domanda per la revoca o la rettifica di un certificato di titolo esecutivo europeo dev'essere presentata all'autorità giudiziaria o amministrativa che ha emesso il certificato (articolo 419, commi 1 e 2 del Codice di esecuzione austriaco (*Exekutionsordnung*)).
- Nel caso di atti pubblici esecutivi (*Notariatsakte*): una domanda di rettifica dev'essere presentata al notaio che ha redatto l'atto pubblico oppure, se non è possibile, al funzionario responsabile ai sensi degli articoli 119, 146 e 149 del Codice dei notai austriaco (*Notariatsordnung*). Il potere di revocare il certificato emesso dal notaio spetta al giudice che ha competenza in base alle norme di diritto processuale di pronunciarsi sulle domande relative alle contestazioni sull'esecutività di un atto pubblico (articolo 419, 3° comma del Codice delle esecuzioni *Exekutionsordnung*).

2. Procedure per il riesame (articolo 19, paragrafo 1)

- Nel caso in cui l'atto sia stato debitamente notificato: una domanda di remissione in termini: (*Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand*) relativamente agli effetti del mancato rispetto del termine ai fini della contestazione della domanda o per non essere stato presente a un'udienza.
- Nel caso in cui il documento non sia stato debitamente notificato: nel caso di decisioni soggette a un procedimento "ad una fase", come ad esempio un decreto ingiuntivo: (*Zahlungsbefehl*) o l'intimazione di pagamento di una cambiale (*Wechselzahlungsauftrag*); un' istanza di rinnovo di notifica (*Antrag auf neuerliche Zustellung*); nel caso di una sentenza in contumacia, di un appello (*Berufung*) e nel caso di altre decisioni pronunciate in contumacia, o di un ricorso n base a motivi di diritto (*Rekurs*).

3. Lingue accettate (articolo 20, paragrafo 2, lettera c)

La versione originale in lingua de di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.
Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti: en fr.

tedesco inglese francese

Tedesco.

4. Autorità designate al fine di certificare gli atti pubblici (articolo 25)

La versione originale in lingua de di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.
Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti: en fr.

tedesco inglese francese

- Nel caso di accordi su obbligazioni alimentari come quelli di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettera b): l'autorità amministrativa con la quale l'accordo è stato concluso.
- Nel caso di atti pubblici esecutivi: il notaio che ha redatto l'atto pubblico o, se ciò non è possibile il funzionario responsabile ai sensi degli articoli 119, 146 e 149del Codice dei notai austriaco. Un elenco completo dei notai può essere consultato sul sito web della Camera dei notai (Österreichischen Notariatskammer) al seguente indirizzo: http://www.notar.at/

Ultimo aggiornamento: 19/06/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.